

Applicazione e pagamento... x DECRETO LEGISLATIVO 31 ... x

www.architoscana.org/Normativa/ns\_nazionale/anno\_90/D.LEG.346-90.html

DECRETO LEGISLATIVO 31 OTTOBRE 1990, N.346

(G.U. 27-11-1990, n.277, supplemento)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

SOMMARIO

Capo VIII SANZIONI

Art.50. - Omissione o tardività della dichiarazione

Art.51. - Incompletezza e infedeltà della dichiarazione

Art.52. - Omissione e tardività del pagamento

Art.53. - Altre violazioni

Art.54. - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

## Art.54. APPLICAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOPRATTASSE

(Art.54, D.P.R. n.637 del 1972).

1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio sono irrogate con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento; le altre pene pecuniarie e le soprattasse mediante apposito avviso da notificare entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

**CeRDEF**

**Documentazione  
economica e finanziaria**

SCUOLA SUPERIORE  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

**Home**

**Ricerca avanzata**

Normativa

Prassi

Giurisprudenza

Collezioni

**Documenti Rilevanti**

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Agenzia del Demanio

Direzione Giustizia Tributaria

**Area utente**

Area Riservata

Ricerche memorizzate

Ricerca classificazioni

Guida al servizio

Scrivi a servizio "Risposte a quesiti"

Ti trovi in: Home Normativa - Risultati Ricerca - Decreto del Presidente della Repubblica 637/1972 - **Articolo 54**

**Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 637**

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972*

**Articolo 54 - Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.**

*In vigore dal 1 gennaio 1973*

L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non e' dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta l'infrazione. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

**Funzionalità del servizio**

articolo precedente

articolo successivo

versione precedente

versione successiva

citati

collegati normativa

collegati prassi

collegati giurisprudenza

visualizza/stampa atto in pdf

salva/stampa in pdf

**Link utili**

a cura del  
**CeRDEF**

**sogei**